

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28739 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 13/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RRGALLA ERVIS ALIAS nato il 23/10/1989

avverso l'ordinanza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Rrgalla Ervis (alias Cenaj Ervis) propone istanza per ottenere la rescissione della sentenza emessa il 19.4.2017 dal Tribunale di Venezia, divenuta irrevocabile il 19.7.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed € 250 di multa per il reato di furto in abitazione meglio descritto in rubrica.

Deduce che solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione il ricorrente veniva a conoscenza della suddetta sentenza di condanna, non essendogli mai stato notificato nessun atto integrante la c.d. "vocatio in iudicium", circostanza questa che ha comportato l'impossibilità per il medesimo sia di essere presente al processo che di proporre appello. Aggiunge che il difensore di ufficio nominato per il processo, avv. Alberto Bianchi del Foro di Venezia, ha dichiarato al difensore istante di non aver mai avuto contatti e/o conosciuto il Rrgalla e quindi di non aver potuto notiziare l'imputato circa l'intervenuta sentenza di condanna.

2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Infatti, alla luce di quanto recentemente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen., ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, PG C/ ISMAIL DARWISH MHAME, Rv. 27942001). In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato come il significato e la *ratio* della disciplina del processo *in absentia*, introdotta dall'art. 420-bis cit., rifugga, in linea generale, da interpretazioni della norma che individuino presunzioni legali assolute di conoscenza del processo da parte dell'imputato, sia pure in presenza delle condizioni indicate dalla norma, posto che altrimenti la disciplina non avrebbe alcuna portata innovativa rispetto al precedente sistema di conoscenza legale del processo basato sull'istituto della

contumacia, ormai superato in quanto incompatibile con le disposizioni convenzionali per come interpretate dalla Corte Edu. Con particolare riguardo all'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, è stato affermato che per poter avere la certezza che l'atto notificato giunga a conoscenza del destinatario, occorre non solo la regolarità formale della notifica ma la verifica della avvenuta instaurazione di un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto.

3. Nel caso che occupa, dagli atti processuali si evince che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, avv. Guglielmo Angioni del foro di Milano; successivamente, alla prima udienza del 16.12.2015, il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'assenza dell'imputato sulla base della sola regolarità formale della notifica presso il difensore di ufficio, senza effettuare alcuna ulteriore verifica in ordine alla effettiva conoscenza del processo in corso da parte dell'imputato, con particolare riguardo alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato.

Va aggiunto che il ricorrente ha dimostrato, allegando le dichiarazioni del difensore di ufficio nominato nel processo di cognizione, che quest'ultimo non ha "mai avuto contatti con il Sig. Rrgalla", ciò che conferma ulteriormente l'incolpevole mancata conoscenza effettiva del processo da parte del prevenuto, stante l'assenza di contatti tra l'imputato e il difensore nominato dal Tribunale.

4. L'accoglimento del ricorso comporta la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 19 aprile 2017 nei confronti di Rrgalla Ervis, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per la celebrazione del giudizio di merito.

P.Q.M.

Revoca la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 19 aprile 2017 nei confronti di Rrgalla Ervis e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per il giudizio.

Così deciso il 13 ottobre 2020

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi

Il Presidente
Giacomo Fumu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16/10/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale